



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 820/2022**

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 279/2022**

**OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEL ART. 6, COMMA 9, D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO: "INSTALLAZIONE DI 2 BATTERIE, PREFABBRICATE, DA 10 CAPANNINE CIASCUNA, DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEL SITO IPPC, CON POTENZIALITÀ COMPLESSIVA 2.280 POSTI PER SUINI DI PESO VIVO INFERIORE A 30 KG ED INSTALLAZIONE DI 4 BOX (CAPANNINE) PREFABBRICATI, CON FUNZIONE DI QUARANTENA". PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA DRUGOLO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN VIA DRUGOLO, 2- LONATO DEL GARDA (BS) – P. IVA 01865170151. LOCALIZZAZIONE SITO: LOCALITÀ DRUGOLO – VIA FALCONE 1 (SP78) – LONATO DEL GARDA (BS).**

break-word'>

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 in data 13/10/2020 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI:**

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo I, all'art. 6 "Oggetto della disciplina" comma 9, relativo alla valutazione preliminare all'assoggettabilità alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale e/o VIA, e comma 9-bis;
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 25 marzo 2020, n. 2 "Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011";
- la deliberazione della giunta provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)";

**RILEVATO** che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;

Documento Firmato Digitalmente

- localizzati nel territorio di più comuni;
- non ricadenti nelle casistiche di cui ai punti indicati all'art. 2 della l.r. n. 5/2010;

**PREMESSO** che l'Azienda Agricola Drugolo S.r.l. Società Agricola, con sede legale in via Drugolo, 2 ed insediamento produttivo via Falcone, 1, in comune di Lonato del Garda (BS) è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 339 del 22/01/2021 per l'esercizio di un allevamento intensivo di scrofe, attività IPPC 6.6.c), per una potenzialità massima di 2.217 capi;

**DATO ATTO** che il proponente ha intenzione di ampliare il complesso IPPC in argomento e, con nota del 21/02/2022, registrata al P.G. provinciale con n. 31009 e successiva nota P.G. n. 41894 del 07/03/2022, ha depositato istanza di valutazione preliminare, ai sensi del art. 6, comma 9, d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare;

**CONSIDERATO** che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

**CONSIDERATO** che (in sintesi):

- la regione Lombardia ha rilasciato la prima A.I.A. con decreto n. 10376 del 21/09/2007 (A.I.A. 2007) per una potenzialità massima di 8.492 posti complessivi;
- la Provincia ha aggiornato l'A.I.A. con l'atto dirigenziale n. 3154 del 12/09/2011 (MNS 2011) a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, per una potenzialità massima di 10.645 posti;
- la Provincia ha rinnovato l'A.I.A. del 2007 e s.m.i. con l'atto dirigenziale n. 3032 del 20/05/2014 (A.I.A. 2014) per una potenzialità massima di 10.687 posti complessivi, di cui 2.217 scrofe, 246 scrofette, 32 verri e 8.192 lattonzoli. Al punto F.9 dell'Allegato Tecnico all'atto di rinnovo è stato indicato che gli impatti generati dall'incremento dei posti non fossero tali da determinare la necessità di applicazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la ditta ha presentato una comunicazione di variante non sostanziale in data 04/07/2016, registrata al P.G. n. 74815 (MNS 2016) per 12.627 posti complessivi, di cui 2.217 scrofe, 246 scrofette, 32 verri e 10.132 lattonzoli con la richiesta d'installazione di 20 capannine per lo svezzamento dei suinetti. La Provincia, con nota P.G. n. 83554 del 28/07/2016, ha comunicato al proponente che la modifica non era da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Con nota P.G. 117148 del 11/09/2017, ha preso atto della modifica non sostanziale. Il proponente, con successiva nota del 13/09/2017 registrata al P.G. n. 119066, ha comunicato di aver dato attuazione alla variante;
- a seguito della pubblicazione della decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 relativa alle Bat conclusions, la Provincia ha riesaminato l'A.I.A. ed ha emanato l'atto dirigenziale n. 339 del 22/01/2021 (A.I.A. 2021) per una potenzialità massima di 12.627 posti, di cui 2.217 scrofe, 338 scrofette, 32 verri e 600 magroncelli e 9.440 lattonzoli;

**PRESO ATTO** che la procedura è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- con nota del 21/02/2022, P.G. n. 31009, il proponente ha trasmesso documentazione tecnica attinente ad una valutazione preliminare ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di modifica dell'allevamento;
- con nota provinciale P.G. n. 33781 del 23/02/2022, sono stati richiesti gli oneri istruttori e integrazioni documentali;
- con nota P.G. n. 41894 del 07/03/2022, il proponente ha trasmesso integrazioni richieste;
- in data 11/03/2022, con nota P.G. n. 46359, la Provincia ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;

**VISTA** la documentazione redatta a cura del proponente allegata all'istanza di valutazione preliminare, dalla quale è possibile comprendere adeguatamente le caratteristiche e le dimensioni del progetto, la sua collocazione nel contesto territoriale e ambientale;

**RILEVATO**, in base all'istruttoria espletata, che:

- l'intervento proposto consiste nell'ampliamento di un impianto IPPC, categoria 6.6.c), esistente ed in esercizio;

- il progetto prevede la realizzazione di 20 nuove capannine per lo svezzamento, raggruppate in due moduli, costruite con strutture prefabbricate in assonanza ed in continuità con il settore svezzamento esistente (M13), con le seguenti caratteristiche tecniche:
  1. strutture in acciaio inox e pannello sandwich coibentato;
  2. divise in due zone: un nido, zona coperta e riscaldata, ed una zona di esercizio, esterna riparata dalla tettoia;
  3. ogni struttura avrà bacini di contenimento per la raccolta delle deiezioni, collettate al sistema di veicolazione degli effluenti esistenti alle strutture di trattamento e stoccaggio aziendali con sistemi in depressione (vacuum system), con scarichi fissi ed interrati;
  4. ogni batteria di capannine avrà una potenzialità massima di 1.140 lattonzoli, come presenza media di circa 1.000;
- la capacità produttiva massima a seguito dell'intervento sarà di 14.907 suini, di cui 2.217 scrofe – categoria IPPC 6.6.c), 338 scrofette, 32 verri e 600 magroncelli e 11.720 lattonzoli;
- si avrà consumo di suolo in quanto le due porcilaie esistenti (M5 e M13), saranno ampliate con l'aggiunta di 20 capannine da adibire all'allevamento di lattonzoli. Inoltre, è prevista la realizzazione di quattro box (capannine) prefabbricati, con funzione di quarantena;
- l'ampliamento è richiesto in quanto:
  1. il miglioramento genetico dei riproduttori e la minore mortalità dovuta alla condizione sanitaria dell'allevamento ha determinato un aumento dei suinetti nati/svezzati per ogni scrofa presente e alla necessità di disporre di maggiori spazi per la fase di svezzamento dei lattonzoli; il gestore prevede un incremento dei posti per i lattonzoli pari a 2.280;
  2. l'ampliamento della quarantena è dovuto alla necessità di mantenere le scrofette in questo settore fino al raggiungimento di 35/40 kg di p.v. per un maggior controllo sulla salubrità dell'animale stesso e al fine di completare il ciclo vaccinale, prima dell'inserimento nel ciclo produttivo dell'allevamento; non è previsto alcun incremento dei posti per le scrofette;

**VALUTATO** pertanto che:

- la documentazione esaminata è comprensiva delle informazioni richieste dall'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della lista di controllo di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239 del 03/08/2017 ed ha consentito all'Ufficio VIA provinciale di valutare il progetto;
- le modifiche proposte non sono finalizzate al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali e non è possibile escludere la presenza di potenziali impatti ambientali significativi e/o negativi; pertanto, le varianti non rientrano nei casi contemplati all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si è riscontrato nel tempo un progressivo incremento della potenzialità massima. L'incremento proposto risulta pari a + 39,5% rispetto al 2014 e a +18,1%, rispetto all'A.I.A. del 2021. Per la categoria lattonzoli l'incremento è più significativo: +54,4% rispetto al 2014 e a 24,15% rispetto all'A.I.A. del 2021;
- l'allevamento non è mai stato sottoposto a procedura di VIA, né a valutazione di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'ampliamento della potenzialità comporta un incremento dell'uso delle risorse, dei consumi energetici e dei relativi impatti sulle matrici ambientali (emissioni, rumore e odori etc.);
- si rileva un aumento del numero di capi allevabili e del peso vivo complessivo;
- si avrà consumo di suolo;

**RITENUTO**, per le motivazioni espresse, che:

- non possano essere esclusi impatti significativi e negativi sull'ambiente interessato dovuti al progetto in argomento;
- il progetto necessita di una verifica di assoggettabilità alla VIA, per una valutazione degli impatti potenziali generati dalle modifiche in oggetto e del cumulo con quelli indotti dall'impianto esistente;

Documento Firmato Digitalmente

**RILEVATO** che durante l'iter istruttorio:

- non sono pervenute osservazioni;
- non sono stati segnalati motivi ostativi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini definiti dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 129 del 26/03/2021;

### **DISPONE**

1. per le motivazioni indicate in premessa, che il progetto proposto dall'Azienda Agricola Drugolo S.r.l. Società Agricola, con sede legale in via Drugolo, 2 ed insediamento produttivo via Falcone, 1, in comune di Lonato del Garda (BS), denominato "*Installazione di 2 batterie, prefabbricate, da 10 capannine ciascuna, da realizzarsi all'interno del sito IPPC, con potenzialità complessiva 2.280 posti per suini di peso vivo inferiore a 30 kg ed installazione di 4 box (capannine) prefabbricati, con funzione di quarantena*", sia da assoggettare a procedura di verifica alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata alla conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
3. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive presso gli uffici del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della provincia di Brescia, via Milano n. 13, Brescia (BS);
4. che il presente atto sia comunicato all'Azienda Agricola Drugolo S.r.l. Società Agricola, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata all'indirizzo: [aziendaagricoladrugolo.it](mailto:aziendaagricoladrugolo.it);
5. che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06, la presente decisione sia resa nota mediante pubblicazione integrale del provvedimento e della documentazione trasmessa dal proponente all'indirizzo web: <https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/valutazioni-preliminari-ex-art-6-c-9-del-dlgs-15206>;
6. che il presente provvedimento sia disponibile sul sito web provinciale al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>;
7. di informare i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa, mediante trasmissione del presente atto:
  - comune di Lonato del Garda (BS);
  - ATS di Brescia
  - ARPA LOMBARDIA
8. di informare il Presidente della Provincia del parere espresso col presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di piena conoscenza del presente atto, salvi i diversi termini previsti dalla legge.

IL DIRETTORE

Documento Firmato Digitalmente

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 23-03-2022